

Delibera n° 809

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2025

oggetto:

LR 18/2016, ART 39 COMMA 1 LETTERA B) RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2025 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DEGLI ENTI REGIONALI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che al titolo II disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della *performance* organizzativa e individuale;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha riformato il ciclo della *performance* per migliorarne l'efficacia, incidendo sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulla *performance*;

Considerato che il percorso iniziato nel 2009 con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il cd "decreto Brunetta", che mirava a una Pubblica Amministrazione più snella e più efficiente, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sui cittadini, sulle imprese e sul territorio si è poi arricchito di ulteriori contributi con l'avvento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da cui l'acronimo PIAO, introdotto dall'articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113, con l'intento di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti nelle diverse fasi dell'evoluzione normativa;

Visto in particolare l'articolo 10 di cui al "decreto Brunetta" che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno due fondamentali documenti di rappresentazione della *performance*: al primo comma il documento di programmazione, Piano della *performance*, ora assorbito nel richiamato PIAO, e al secondo comma che non è stato soggetto ad alcuna novella, la Relazione sulla *performance* quale documento di rendicontazione, da adottare nell'ambito del processo ciclico di programmazione – monitoraggio – valutazione – rendicontazione e variazione in base ai correttivi;

Visto l'articolo 15 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che nel definire le responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo nella sua attività di promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della *performance*, del merito, della trasparenza e dell'integrità prevede che lo stesso, oltre ad emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici di cui deve verificarne il conseguimento effettivo, definisca in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione al pari del documento di pianificazione della prestazione;

Preso atto che a seguito della modifica all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, operata dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni devono pubblicare, sul proprio sito istituzionale, la Relazione sulla *performance*, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo indipendente di valutazione (ora innanzi OIV), ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto;

Atteso che la Relazione sulla *performance* evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, che in particolare all'articolo 1, comma 1, dispone che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...]; lettera c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della *performance*); [...]; lettera e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile)";

Preso atto che le predette disposizioni normative sono altresì richiamate in particolare dall'articolo 5 della "Sezione Monitoraggio" del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132, *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in attuazione del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la Legge 6 agosto 2021 n. 113"* e non intervengono sulla disciplina della Relazione *de qua*;

Accertato che, in sede di conversione è stato inserito l'articolo 18-bis del su citato Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale nei confronti delle Regioni a statuto speciale trovano applicazione le disposizioni del predetto Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

Viste le linee guida n. 3/2018 redatte ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 che attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica (ora innanzi DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la *Performance* (CTP) di cui all'articolo 4 del citato DPR;

Preso atto che le citate linee guida contenenti gli indirizzi impartiti dal DFP sostituiscono, per i ministeri, le delibere CIVIT/ANAC, delibera n. 5/2012 e delibera n. 6/2012 relativa alla validazione e che solo gli indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato;

Preso atto che il processo meglio descritto nelle *"Linee guida per la Relazione annuale sulla performance"* n. 3/2018, già citate e tuttora vigenti, termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata e vede coinvolti:

- l'amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali l'OIV ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
- l'OIV, che misura e valuta la *performance* organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonché la ragionevolezza della relativa tempistica;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 *"Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"* che recependo la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* si pone come norma di adeguamento dell'ordinamento regionale e disciplina il sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Amministrazione;

Visto in particolare il Capo V del Titolo III della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 avente ad oggetto la valutazione della prestazione nell'ambito del sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale;

Visto l'articolo 39 comma 1, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 che al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, prevede l'adozione, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'OIV, di *"un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e"*

individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti”;

Vista la propria deliberazione 16 febbraio 2024, n. 219, con la quale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, sono stati nominati i nuovi componenti dell'OIV dell'Amministrazione e degli Enti regionali di cui all'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;

Vista la propria deliberazione 1 dicembre 2023, n. 1895, con cui si è provveduto all'aggiornamento del Sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in risposta al contesto normativo significativamente mutato dalla novella del PIAO;

Dato atto che le innovazioni adottate intendono rispondere alle criticità rilevate nel periodo di osservazione, mirando alla valorizzazione delle risorse e migliorando altresì la qualità degli obiettivi, al fine di creare valore pubblico;

Preso atto che il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132 ha elevato il concetto di Valore pubblico, e la connessione “*performance*, impatto, Valore Pubblico” rappresentata nel PIAO appare in perfetta continuità con indirizzi già noti e rappresentati;

Considerato che le ultime riforme nell'ambito della *performance* intendono riportare l'azione amministrativa, da sempre incentrata sul principio di erogazione pura all'interno di una cultura ispirata al mero adempimento, a un orientamento al risultato volto alla creazione di Valore Pubblico;

Vista la Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 “Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare l'articolo 67, ai sensi del quale la Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali, con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti, ed in particolare il comma 2, che elenca le categorie degli atti degli Enti stessi sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, fra le quali sono compresi i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività nonché i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività degli Enti, gli altri atti di indirizzo politico previsti dalle singole leggi istitutive e, inoltre, gli atti di particolare rilievo per i quali gli organi amministrativi degli Enti la richiedano espressamente;

Considerato che pertanto ai sensi del richiamato Regolamento di organizzazione l'azione della Regione si attua anche mediante le funzioni strumentali svolte dai seguenti nove Enti regionali:

- l'Ente tutela patrimonio ittico, ora innanzi ETPI, di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;
- l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ora innanzi ERSA, di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;
- l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, ora innanzi ARDiS, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21;
- l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ora innanzi ERPAC, di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2;
- l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
- gli Enti di decentramento regionale, ora innanzi EDR, di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21;

Ritenuto utile, allargando la propria ottica della Amministrazione regionale strettamente intesa, a quella complessiva delle strutture strumentali della Regione, che come nel PIAO trovano la loro naturale declinazione i contenuti della programmazione anche degli Enti regionali, anche la "Relazione sulla prestazione 2025" raccolga, in sintesi, i risultati e gli esiti dei nove Enti regionali citati, quale documento di rendicontazione della prestazione complessiva, secondo la visione unitaria di sistema integrato con cui è stata puntualmente declinata la *performance* in fase di programmazione;

Vista la propria deliberazione 26 gennaio 2024, n. 84, con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026 della Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali, di cui al Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 6, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha definito per l'anno 2024, alla sezione dedicata, gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale in ottica di valore pubblico;

Vista la propria deliberazione 29 marzo 2024, n. 459 di approvazione del Documento di programmazione della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali per l'anno 2024 (PIAO 2024-2026);

Dato che il PIAO rappresenta uno strumento dinamico, che, in relazione al progredire della strategia complessiva della struttura amministrativa cui pertiene e alla luce delle esigenze sopravvenute, si evolve con l'evoluzione del contesto, garantendo la coerenza con i contenuti dei Piani in esso confluiti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, ex articolo 4 e 6 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.;

Visto l'articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, secondo cui l'OIV, verifica l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che alcuni obiettivi, indicatori e target sono stati in parte ridefiniti nella fase di monitoraggio, attraverso lo strumento della *Balanced Scorecard*, orientando il *focus* sul valore pubblico, nonché sul miglioramento della qualità degli indicatori, che si pongono a valle degli obiettivi di impatto, quale chiave di volta del miglioramento organizzativo e base per una valutazione efficace;

Rilevate le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, attraverso il sistema operativo del controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del citato Decreto, che si sono verificate durante l'esercizio 2024, in un contesto in cui hanno impattato emergenze plurime dovute alle tensioni internazionali che si sono acuite con lo scoppio della crisi in Medio Oriente e il protrarsi del conflitto in Ucraina, i cui impatti condizionano tuttora le politiche economiche e commerciali nazionali e internazionali;

Considerato che ai sensi del medesimo articolo 6 Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale devono essere inserite nella Relazione sulla *performance* e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) del predetto "decreto Brunetta";

Preso atto che l'OIV ha monitorato e validato le richieste di modifica ritenute ammissibili e non prevedibili, *ex ante* degli obiettivi di impatto in corso d'anno, operando le verifiche necessarie in merito alle motivazioni sottese;

Considerato il 22° report di controllo di gestione - dicembre 2024 quale documento di rendicontazione della *performance*;

Preso atto che in fase di consuntivazione finale, dal 21 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data di monitoraggio del 31 dicembre 2024;

Considerato che l'attività di monitoraggio, valutazione e la rendicontazione finale degli stessi è stata completata in appositi incontri organizzati con l'OIV, il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, il Direttore generale, i Direttori centrali, i Direttori di unità operativa specialistica (UOS) e i Direttori di Ente Regionale interpellati ognuno per la propria struttura di appartenenza;

Vista la *"Relazione sullo stato di realizzazione e sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni"*, di cui all'articolo 14, comma 4 lettera a) e g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e all'articolo 42, comma 3, lettera a) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, presentata dall'OIV il 24 aprile 2025;

Accertato che il processo di programmazione degli obiettivi è stato condotto in conformità con le modalità stabilite dal vigente sistema di misurazione e valutazione della prestazione, rispetto al periodo in esame, in un processo integrato di valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale;

Considerato che la Relazione sulla prestazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'Amministrazione può rendicontare a tutti gli *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti e le relative cause, rispetto agli obiettivi programmati e che a tal fine, le linee guida n. 3/2018, già citate, ribadiscono che *"nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni"*;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, configurare la Relazione sulla prestazione come documento snello e comprensibile, che relazioni in forma comunicativa la *performance* della Regione per l'anno 2024;

Dato che la presente Relazione, che conclude il ciclo della *performance* relativo all'anno 2024, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione regionale;

Dato atto che la stessa tiene conto delle raccomandazioni e dei suggerimenti degli O.O.I.I.V.V. ricevuti nel tempo, ad esito di incontri periodici con l'amministrazione, nonché di quanto riportato nella già richiamata Relazione annuale;

Considerato che l'amministrazione deve dare conto delle variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Ritenuto utile, come altresì indicato dalle linee guida n. 3/2018, per agevolare la lettura del documento, riportare in uno specifico allegato alla Relazione, le modifiche apportate in corso di esercizio in conseguenza degli esiti dei monitoraggi intermedi e validate dall'OIV;

Vista la novella del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 che ha aggiunto al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 l'articolo 19 bis che al comma 2 prevede che *"ciascuna amministrazione adotti sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dal su citato articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto legislativo n. 150 del 2009"*;

Viste le novelle normative che hanno rafforzato il ruolo degli O.O.I.I.V.V. i quali procedono alla validazione della Relazione sulla *performance*, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione;

Visto il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113 che in ottica di valorizzazione dello strumento, all'articolo 6 comma 3 prevede che *"Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"*;

Preso atto che la *performance* si misura anche con il metro della soddisfazione degli utenti dei servizi, in attuazione dei principi della valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche descritti nelle Linee Guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Preso atto della Deliberazione n. FVG/45/2024/FRG del 19 dicembre 2024 della Corte dei conti – Sezione controllo della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'approvazione del *"Rapporto di coordinamento della finanza pubblica regionale 2023"*, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 902/1975 e successive modifiche;

Preso atto che nella suddetta relazione della Corte dei Conti riconduce le indagini di citizen ed enterprise satisfaction tra gli strumenti più efficaci per comprendere e analizzare gli impatti delle politiche adottate su cittadini e imprese, per valutare attese e priorità e per evidenziare eventuali criticità, fornendo informazioni puntuali agli organi politici per modificare o integrare l'azione di governo dalla Regione a fini di controllo strategico;

Preso atto che il già richiamato decreto ministeriale 24 giugno 2022 indica la necessità di prevedere tra gli strumenti e le modalità di monitoraggio, le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, intesa anche in una prospettiva più ampia che guardi anche alla dimensione del valore pubblico, oltre che alla misurazione della soddisfazione in senso stretto;

Preso atto che anche in riferimento all'anno 2024 è stata curata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica e inserita in una apposita sezione della presente Relazione, una sintesi dei risultati emersi dai principali indicatori, prendendo in esame sia indicatori di valore pubblico all'anno 2024 che antecedenti al PIAO 2024, al fine di rappresentare il valore pubblico complessivamente generato e di orientare al meglio la rimodulazione delle priorità e degli obiettivi, delle strutture regionali interessate;

Preso atto che attraverso il sistema operativo del controllo di gestione è stata altresì curata una sintesi delle criticità emerse per poter disporre di informazioni tempestive e comprendere meglio lo stato della *performance* regionale al fine di orientare al meglio la rimodulazione delle priorità e degli obiettivi, in particolare di impatto, di ciascuna Direzione centrale, Struttura della Presidenza ed Ente regionale;

Preso atto che è nella disponibilità dei valutatori il Manuale per la stesura degli interventi e degli indicatori per la prestazione redatto a cura del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale;

Preso atto che l'OIV ha utilizzato durante i colloqui di valutazione con i Direttori le suddette analisi e il report di controllo di gestione di sintesi delle criticità emerse rispetto agli obiettivi di impatto e istituzionali elaborato dal su richiamato Servizio della Direzione generale;

Riconosciuto così il valore del controllo di gestione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, quale strumento puntuale di monitoraggio degli obiettivi strategici al fine di sviluppare sempre di

più il processo di misurazione e la valutazione dell'impatto delle politiche sul territorio unitamente al valore pubblico creato, per focalizzare l'indirizzo delle finalità pubbliche;

Ritenuto pertanto di approvare la "Relazione sulla prestazione 2025" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto il report di controllo di gestione "Controllo di gestione – 22° report dicembre 2024" quale associato alla presente deliberazione in riferimento alla "Relazione sulla prestazione 2025" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali quale documento della *performance* regionale;

Preso atto che, ai sensi del comma 3, lettera c) dell'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, la Relazione sulla prestazione resta soggetta alla validazione da parte dell'OIV e che la predetta validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

Ritenuto opportuno, ai sensi del su citato articolo, dare trasmissione degli atti all'OIV al fine della necessaria validazione della Relazione *de qua*;

Ritenuto di pubblicare la Relazione sulla prestazione sul sito ufficiale, in una pagina dedicata, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 10, 19 bis e del su citato articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prescrive che per la stessa debba esserne poi assicurata la visibilità;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

Accertato che l'OIV, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. c), della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, ha validato la Relazione sulla prestazione 2024, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) della predetta Legge regionale, approvata con deliberazione 20 giugno 2024, n. 927 e messa a disposizione in data 21 giugno 2024, svolgendo il proprio lavoro propedeutico alla validazione sulla base degli accertamenti e approfondimenti ritenuti opportuni, tenendo conto dei documenti ufficiali già in possesso o resi pubblici dai competenti uffici della Regione, come si evince dal "Documento di validazione della Relazione sulla prestazione" del 26 giugno 2024 e registrato agli atti con Prot. GRFVG-GEN-2024-409554-A del 01 luglio 2024;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74 recante le *"Modifiche al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124"* e s.m.i.;

Visto il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 *"Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"* e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “*Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa*” e s.m.i.;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e s.m.i.;

Visto lo statuto regionale;

Su proposta del Presidente della Regione,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di approvare la “Relazione sulla prestazione 2025” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali quale documento di rendicontazione regionale, che relaziona in forma comunicativa la *performance* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali per l'anno 2024, allegata alla presente deliberazione.
- 2.** Di approvare altresì le “Modifiche agli obiettivi di impatto del PIAO 2024” e di dare atto che costituiscono allegato della “Relazione sulla prestazione 2025” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali.
- 3.** Di dare trasmissione degli atti all’Organismo indipendente di valutazione al fine della necessaria validazione della Relazione *de qua*.
- 4.** Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE